



Comune di FRAZZANO'

Città Metropolitana di Messina



Mirto
Frazzano
Longi

Unione Comuni
dei Nebrodi

Ufficio del Sindaco

P. IVA 00420090839

sindaco.dipane@comunefrazzano.it

PEC: sindaco@pec.comunefrazzano.it

MODALITA' OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA VERIFICA SUL POSSESSO DEL GREEN PASS AI FINI DELL'ACCESSO AI LOCALI

IL SINDACO

Richiamato il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 che ha previsto *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”*

Visto il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, che ha previsto *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.”*

Rilevato che il comma 9, quinquies, inserito nel D. L. n. 52/2021, con riguardo all'impiego delle certificazioni verdi Covid-19 nel settore pubblico, prescrive che **al personale delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.**

La medesima disposizione si applica per amministratori e soggetti che accedono al Palazzo Municipale per motivi di lavoro, compresi i volontari del servizio civile e gli percettori di reddito

Dato atto che *“I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni riguardo il possesso e l'esibizione della certificazione verde e che a tal fine gli stessi datori di lavoro sono tenuti a definire le modalità operative delle verifiche, da effettuare anche a campione”*

DISPONE

Al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, recante **Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening**, nonché allo scopo di garantire l'incolumità dei dipendenti e delle persone che accedono ai locali comunali, ciascun dipendente è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni.

Art. 1

Gli obblighi per i Responsabili dei Settori e i Responsabili dei Servizi

1. Ciascun responsabile è obbligato ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni relative all'accesso ai locali dell'ente, sia riguardo ai propri collaboratori, sia riguardo agli estranei che accedono alla struttura, così come prescritto nel decreto legge 127/2021 e nel rispetto di eventuali successive prescrizioni che saranno fornite
2. Al fine di assicurare quanto previsto nel comma precedente, ogni responsabile è tenuto a collaborare alla verifica del possesso delle condizioni che consentono l'accesso ai locali

dell'ente. In particolare, ogni responsabile è tenuto ad assicurarsi che tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, che accedano alla sede dell'ente per intrattenersi con i propri collaboratori siano in possesso della certificazione verde

3. La verifica sul possesso della certificazione verde dei dipendenti è esercitata mediante l'individuazione di dipendenti a tal fine autorizzati per quanto attiene ai dipendenti;
4. La verifica sul possesso della certificazione verde degli operatori esterni è esercitata direttamente da ciascun dipendente che riceve un soggetto estraneo alla struttura, mediante richiesta della certificazione verde e conseguente verificare della regolarità.
5. La verifica può essere effettuata anche a campione e comunque ogni qualvolta sia ritenuta utile
6. Nel caso in cui il soggetto a cui si richiede la certificazione si rifiuti di esibirla, ovvero presenti una certificazione non valida, viene invitato a lasciare la sede comunale, assicurandosi che ciò avvenga. Laddove si rifiuti di lasciare la sede dell'ente si chiederà l'intervento degli operatori della polizia locale per provvedere alla identificazione e obbligarlo a lasciare la sede dell'ente.
7. Compete a ciascun responsabile la verifica della presenza in servizio dei dipendenti, nonché dell'eventuale assenza dovuta al mancato possesso della certificazione verde. In tal caso dovrà coordinarsi con il Responsabile del personale ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 2

Disposizioni per i soggetti esenti dalla certificazione

1. La verifica nei confronti dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale, per i quali non si applicano le disposizioni del citato decreto legge 127/2021 avviene mediante la richiesta dell'esibizione della certificazione medica idonea e rilasciata secondo le prescrizioni fornite dal Ministero della salute

Art. 3

Gli obblighi dell'Ufficio Personale

1. Il Responsabile del personale è tenuto ad adottare ogni misura idonea al fine di consentire che chiunque acceda alla sede dell'ente sia informato riguardo agli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione verde.
2. Nell'interesse della salute dei dipendenti e dei cittadini che accedono alla sede comunale, il responsabile del personale può disporre controlli a campione nei confronti di tutti i soggetti che accedono alla sede che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni, individuando, preventivamente i soggetti autorizzati e fornendo ogni informazione riguardo le modalità di espletamento del controllo di raccolta di dati, se necessario.
3. Compete al Responsabile del Personale, in collaborazione con gli altri Responsabili di Settore a cui i dipendenti sono assegnati, la verifica della presenza in servizio dei dipendenti, nonché l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti, compresa l'individuazione di altri dipendenti addetti ai controlli

Art. 4

Le modalità di verifica

1. L'attività di controllo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021 viene esercitata attraverso l'individuazione di apposito personale. Le certificazioni richieste, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del D.L. n. 52/2021, con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 debbono comprovare una delle seguenti condizioni:
 - a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
 - b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
 - c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
((c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.))
2. Le verifiche di cui sopra vengono effettuate mediante dipendenti formalmente individuati.
3. La verifica può essere effettuata "a campione", sia nei confronti dei dipendenti che nei confronti dei soggetti presenti per motivi di lavoro.
4. All'esito della verifica non vengono acquisiti, né registrati dati, né sono conservati o riprodotti i documenti che vengono esibiti.
5. L'attività di verifica non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario, in qualunque forma.

Il Sindaco

Ing. Gino Di Pane

